

**REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco stabilito secondo i criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Tale elenco è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2000 <sup>(4)</sup>.
- (2) Le autorità australiane hanno chiesto alla Commissione l'inclusione di un nuovo organismo di controllo e di

certificazione, conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 94/92.

- (3) Le autorità australiane hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie e le informazioni necessarie per poter verificare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91 da parte del nuovo organismo di controllo e di certificazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.<sup>(3)</sup> GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12.

## ALLEGATO

Il punto 3 del testo relativo all'Australia è sostituito dal seguente:

«Organismi di controllo:

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)
  - Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
  - Biological Farmers of Australia (BFA)
  - Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)
  - Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)
  - Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)
  - National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)»
-